



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n°258 CSAT 17 del 15 gennaio 2019

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus, Felice Blando e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la presenza del rappresentante AIA A.B La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 15 gennaio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 60/A**

A.S.D. F.C. MEGARA AUGUSTA (SR) avverso ammenda di € 100,00; squalifica fino al 31/12/2022 del calciatore sig. Luca Battaglia; squalifica per quattro gare calciatore sig. Mattia Vacanti.

Campionato Under 17, Gara: Città di Francofonte/Megara Augusta del 22/12/2018.

Comunicato Ufficiale n. 33 del 31/12/2018 Delegazione Provinciale di Siracusa

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. F.C. Megara Augusta impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, per quanto riguarda la squalifica a carico del proprio calciatore sig. Battaglia Luca, che questi non avrebbe mai colpito il direttore di gara e che lo stesso sarebbe stato colpito invece dal calciatore sig. Andrea Mario Vaiasicca, già espulso nel corso della gara, il quale sarebbe intervenuto in difesa del proprio compagno di squadra sig. Mattia Vacanti aggredito proprio dall'arbitro.

A conferma della tesi difensiva la reclamante riferisce che il DDG alle proteste dei propri calciatori avrebbe risposto a tono creando così i presupposti per quanto poi successo circostanza questa provata dalla dichiarazione sottoscritta sia da propri tesserati sia da alcuni tesserati della consorella che allega al gravame.

Contesta, inoltre, la documentazione medica prodotta dal DDG in quanto costui si sarebbe recato al Pronto Soccorso del P.O. Umberto I° di Siracusa solo a distanza di 24 ore dai fatti. Allega una serie di pagine del profilo Facebook dell'arbitro che dimostrerebbero la sua propensione a non subire torti.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante legale della società che di tali allegati ha fatto specifica e rituale richiesta di acquisizione.

Preliminarmente va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del C.G.S., il capo del gravame relativo alla sanzione dell'ammenda per assoluta carenza di motivazione sul punto.

Nel merito, esaminati gli atti ufficiali di gara che a mente dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evidenzia che al termine dell'incontro, per quello che qui ci interessa, il DDG stava facendo rientro negli spogliatoi quando veniva avvicinato dal n.14 del Megara Augusta sig. Mattia Vacanti, che gli si poneva faccia a faccia insultandolo pesantemente. E' in tale frangente secondo la ricostruzione del DDG che il n.8 del Megara Augusta sig. Luca Battaglia, nell'occorso con la funzione di capitano, lo colpiva con un calcio alla coscia sinistra (più precisamente, con i tacchetti).

Nello stesso tempo il predetto Mattia Vacanti si scagliava ancora una volta contro l'arbitro il quale per sottrarsi a tale nuovo tentativo di aggressione lo spingeva per allontanarlo riuscendo così a raggiungere il proprio spogliatoio anche grazie all'intervento dei dirigenti della società ospitante.

A causa del persistente dolore il DDG, solo a distanza di 24 ore, si recava presso il locale Pronto Soccorso dal quale veniva dimesso con una prognosi di giorni 15 s.c. a causa di

una tumefazione alla coscia sinistra.

Il gravame va respinto per quanto attiene la posizione del calciatore Vacanti Mattia atteso che la sanzione a suo carico è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione.

In considerazione di quanto sostenuto dalla reclamante, questa Corte ritiene opportuno sospendere ogni decisione relativamente alla posizione del calciatore Luca Battaglia disponendo trasmettersi gli atti alla Procura Federale per accertare chi abbia realmente colpito il DDG e se questi abbia aggredito il calciatore Mattia Vacanti.

Visto l'art. 38 comma 5 lett. b) del C.G.S.-C.O.N.I., sospende il corso dei termini di estinzione del giudizio e rinvia per la prosecuzione del procedimento all'udienza del 26/02/2019 alle ore 15,30.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo relativo al calciatore Vacanti Mattia ed all'ammenda a carico della società ASD FC Megara Augusta.

Sospende la decisione relativamente al calciatore Luca Battaglia, e rimette gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti, rinviando l'udienza al 26/02/2019 ore 15,30.

Si rinvia al definitivo ogni determinazione per quanto alla tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 62/A**

A.S.D. REAL ACI (CT) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Antonino Villani.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Giarre 1946/Real Aci del 06/01/2019.

C.U. 246 del 09/01/2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Real Aci impugna la sanzione, riportata in epigrafe e irrogata dal GST al proprio tesserato, sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore non avrebbe afferrato per il collo e poi colpito con un pugno il calciatore avversario, ma si era solo limitato a divincolarsi da questi dopo che entrambi erano rovinati a terra e che tale comportamento sarebbe stato equivocato dall'assistente perchè probabilmente abbagliato dal sole.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara, rileva che al 13' del 1° tempo è stato espulso il sig. Antonino Villani per avere colpito con un pugno un calciatore avversario.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova conferma.

Questa Corte ritiene tuttavia che la sanzione così come inflitta dal GST possa essere rideterminata nel minimo edittale previsto dal comma 4 lett. b) dell'art. 19 C.G.S. atteso che il comportamento violento posto in essere dal Villani non solo non ha procurato alcun danno fisico al calciatore avversario ma è comunque avvenuto in un unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Antonino Villani.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 64/A**

A.S.D. ACCADEMIA SIRACUSA (SR) Avverso Assegnazione gara perduta 0-3.

Campionato Under 14 Fascia "B" Gara: Accademia Siracusa/Atl. Vittoria del 09/12/2018.

C.U. 236/sgs 81 del 04/01/2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Accademia Siracusa impugna la decisione

assunta dal GST, come in epigrafe riportata, sostenendo, in buona sintesi, che seppur corrisponde a verità che il proprio calciatore Sergio Ganci, inserito in distinta per un errore del dirigente accompagnatore, non avesse ancora compiuto, alla data della gara, il dodicesimo anno di età questo non avrebbe comunque influito sul risultato gara in quanto essa reclamante si è trovata svantaggiata proprio dall'utilizzo di questi il quale, peraltro, al 25' del 1° t. è stato sostituito.

Chiede pertanto che venga ristabilito il risultato conseguito in campo.

Questa Corte rileva che il gravame, così come proposto risulta manifestamente infondato, posto che la stessa reclamante ha ammesso che il proprio tesserato, alla data della disputa della gara, non aveva titolo a parteciparvi per non avere ancora compiuto il dodicesimo anno di età (art.17 del Regolamento S.G.S.)

Pertanto è del tutto corretta la decisione assunta dal G.S.T. dovendosi ricordare che i limiti di età minimi imposti per la partecipazione alle gare delle singole categorie sono ad esclusiva tutela degli atleti al fine di evitare che gli stessi partecipino a competizione in situazione di svantaggio fisico.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

### **Procedimento 67/A**

A.S.D. MISTRAL MEETING CLUB (PA) Avverso squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Giambanco Buffa.

Campionato C2 Calcio a 5 Girone "A" Gara Ares Menfi/Mistral Meeting Club del 22/12/2018.

C.U. n.237 del 04/01/2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Mistral Meeting Club impugna la decisione del GST in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che il proprio calciatore ha si protestato nei confronti del direttore di gara, ma non gli ha messo le mani addosso anche perché il DDG era protetto dal servizio d'ordine predisposto dalla società ospitante.

Chiede pertanto l'annullamento della squalifica o, in subordine, una sua riduzione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto redatto dal DDG, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che al termine della stessa i calciatori della odierna reclamante hanno inscenato una vibrante protesta nei confronti dell'arbitro e che in tale contesto il sig. Giuseppe Giambanco Buffa ha sospinto il direttore di gara poggiando entrambi le mani sul suo petto.

Il direttore di gara visto il comportamento posto in essere dai calciatori dell'A.S.D. Mistral Meeting Club ha ritenuto, al fine di tutelare la propria incolumità fisica, di non notificare al predetto calciatore il provvedimento disciplinare dell'espulsione.

Ciò posto, va condivisa la decisione del DDG di non notificare al sig. Giuseppe Giambanco Buffa il provvedimento disciplinare al fine di tutelare la propria incolumità in ragione delle diffuse proteste nei suoi confronti peraltro ammesse anche dalla reclamante tanto da determinare l'intervento del servizio d'ordine.

Nel merito la tesi difensiva della reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara e non vi è dubbio che il comportamento posto in essere dal sig. Giuseppe Giambanco Buffa rientra appieno nella previsione di cui al comma 4 lett. d) dell'art.19 C.G.S.

Questa Corte ritiene tuttavia che la sanzione possa essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in sei gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Giambanco Buffa. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 15 gennaio 2019**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI